



MITTEL S.p.A.

**PROCEDURA
RELATIVA ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE
DAI SOGGETTI RILEVANTI
AI SENSI DELL'ART. 114, COMMA 7 DEL D. LGS. N. 58/1998**

(PROCEDURA "INTERNAL DEALING")

Premessa

Tenuto conto:

- che dal 1 aprile 2006 è in vigore la nuova disciplina in materia di obblighi informativi inerenti le operazioni effettuate su strumenti finanziari di un emittente quotato da parte di soggetti rilevanti e/o da persone strettamente legate ad essi di cui all'art. 114, comma 7 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e degli artt. 152-sexies e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (cd. Internal dealing),
- che l'art. 152-octies del citato Regolamento Consob prevede che gli emittenti quotati e le società controllate indicate nell'art. 152-sexies, comma 1, lettera c.3) del citato Regolamento Consob, devono istituire una procedura diretta ad identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 114, comma 7 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998,
- che l'art. 152-octies del citato Regolamento prevede che gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dall'art. 114 del D. Lgs. n. 58/1998

il Consiglio di Amministrazione di Mittel S.p.A., nella riunione del 2 maggio 2006, ha approvato la presente "Procedura relativa alle operazioni effettuate dai soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 7 del D. Lgs. n. 58/1998", (di seguito "Procedura").

1. Soggetti rilevanti e persone strettamente legate ai Soggetti rilevanti.

Ai fini della presente Procedura e sulla base delle previsioni di cui all'art. 114, comma 7 del D. Lgs. n. 58/1998 e delle definizioni di cui all'art. 152-sexies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, sono considerati:

- SOGGETTI RILEVANTI (di seguito "Soggetti rilevanti"):

- a) i componenti gli organi di amministrazione e di controllo di Mittel S.p.A.;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in Mittel S.p.A. e i dirigenti che hanno regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future di Mittel S.p.A.;
- c) i componenti gli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che hanno regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da Mittel S.p.A., se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale di Mittel S.p.A., come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- d) chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, pari almeno al 10% del capitale sociale di Mittel S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla Mittel S.p.A..

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Vice Presidenti e il Direttore Generale di Mittel S.p.A., attesa la struttura del Gruppo Mittel, provvedono, in via tra loro disgiunta, ad identificare tra i dirigenti del Gruppo Mittel i soggetti da considerare Soggetti rilevanti ai sensi delle precedenti lettere b) e c), dandone comunicazione per iscritto al Soggetto preposto di cui all'art. 5 che segue.

- PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI:

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);
- e) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).

2. Obblighi di comunicazione dei Soggetti rilevanti.

I Soggetti rilevanti comunicano, nei termini e con le modalità indicate nel successivo art. 4, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio, compiute – direttamente e/o tramite interposta persona – da loro stessi e/o dalla persone strettamente legate ad essi come sopra definite ed aventi ad oggetto:

- 1) le azioni emesse da Mittel S.p.A.
- 2) gli strumenti finanziari collegati alle azioni emesse da Mittel S.p.A.

Ai fini della presente Procedura e sulla base delle definizioni di cui all'art. 152-sexies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, sono considerati strumenti finanziari collegati alle azioni emesse da Mittel S.p.A.:

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere azioni emesse da Mittel S.p.A.;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili in azioni emesse da Mittel S.p.A. o scambiabili con esse;
- c) gli strumenti finanziari derivati su azioni emesse da Mittel S.p.A. indicati dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti ad azioni emesse da Mittel S.p.A., rappresentanti tali azioni;
- e) le azioni quotate emesse da società controllate da Mittel S.p.A. e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere da a) a d) ad esse collegate;
- f) le azioni non quotate emesse da società controllate da Mittel S.p.A., quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale di Mittel S.p.A., come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere da a) a d) ad esse collegate.

Non devono essere comunicate:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga entro il 31 dicembre di ciascun anno solare l'importo complessivo di Euro 5.000.
Detto importo è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni emesse da Mittel S.p.A. e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali Soggetti.
Per gli strumenti finanziari derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.
- b) le operazioni effettuate tra il Soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- c) le operazioni effettuate dalla stessa Mittel S.p.A. e da società da essa controllate.

I Soggetti rilevanti rendono noto alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali queste ultime sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, comma 7 del D. Lgs. n. 58/1998.

3. Limitazioni al compimento di operazioni (black periods).

I Soggetti rilevanti e/o le persone ad essi strettamente legate, non possono compiere Operazioni aventi ad oggetto le azioni emesse da Mittel S.p.A. nonché gli strumenti finanziari a queste collegati nei seguenti periodi:

- nei trenta giorni precedenti e fino al momento dell'avvenuta diffusione al pubblico degli esiti delle riunioni consiliari di Mittel S.p.A. nelle quali sono esaminati il progetto di bilancio e la relazione finanziaria semestrale;
- nei quindici giorni precedenti e fino al momento dell'avvenuta diffusione al pubblico degli esiti delle riunioni consiliari di Mittel S.p.A. nelle quali sono esaminati rendiconti periodici obbligatori”.

4. Termini e modalità per la comunicazione delle operazioni da parte dei Soggetti rilevanti.

1. Soggetti rilevanti indicati nel precedente art. 1, lettere a), b) e c).

Comunicano alla Consob ed a Mittel S.p.A. le operazioni sulle azioni emesse dalla stessa Mittel S.p.A. e sugli strumenti finanziari collegati a dette azioni, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

Le comunicazioni alla Consob sono effettuate con le modalità indicate nell'Allegato 6 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

Le comunicazioni a Mittel S.p.A. devono essere effettuate per iscritto mediante la compilazione, in ogni sua parte, dello schema di cui all'Allegato 6 del citato Regolamento Consob, da inviarsi al Soggetto preposto come di seguito definito, con una delle seguenti modalità:

- a mezzo telefax al numero 02/72002311,
- a mezzo messaggio di posta elettronica all'indirizzo internal.dealing@mittel.it.
- consegna a mano presso la sede di Mittel S.p.A. in Milano – Piazza Armando Diaz n. 7, direttamente al Soggetto preposto.

In ogni caso, il Soggetto rilevante è tenuto a dare preavviso telefonico dell'invio della comunicazione al Soggetto preposto al numero 02/721411.

Mittel S.p.A. pubblica, con le modalità di cui all'art. 66, commi 2 e 3 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e di cui all'Allegato 6 del citato Regolamento, le informazioni ricevute dai Soggetti rilevanti sopra individuati entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

2. Soggetti rilevanti indicati nel precedente art. 1, lettera d).

Comunicano alla Consob e pubblicano, con le modalità di cui all'art. 66, comma 2 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, le operazioni sulle azioni emesse dalla stessa Mittel S.p.A. e sugli strumenti finanziari collegati a dette azioni, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

Le comunicazioni alla Consob e la diffusione al pubblico sono effettuate con le modalità indicate nell'Allegato 6 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

5. Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni.

Come indicato all'art. 4, punto 1 che precede, Mittel S.p.A. pubblica - secondo le modalità ed i termini sopra definiti - le informazioni ricevute dai Soggetti rilevanti indicati nel precedente art. 1, lettere a), b) e c).

A tal fine Mittel S.p.A. individua al proprio interno il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni comunicate da detti Soggetti rilevanti (di seguito: Soggetto preposto).

Individuato come Soggetto preposto è l'Ufficio societario di Mittel S.p.A..

Il Soggetto preposto riceve dai Soggetti rilevanti le comunicazioni di cui all'art. 4, punto 1 che precede e fornisce a quest'ultimo un riscontro immediato del ricevimento della comunicazione tramite telefax o messaggio di posta elettronica.

Nel caso in cui la comunicazione venga consegnata a mano dal Soggetto rilevante il Soggetto preposto rilascia copia della stessa sottoscritta e datata a valere come ricevuta.

Il Soggetto preposto pubblica, con le modalità di cui all'art. 66, commi 2 e 3 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e di cui all'Allegato 6 del citato Regolamento, le informazioni ricevute dai Soggetti rilevanti sopra individuati entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

Dette informazioni vengono inserite a cura del Soggetto preposto nel sito internet di Mittel S.p.A., nell'apposita sezione denominata "Internal dealing".

I dati relativi ai Soggetti rilevanti e alle persone strettamente legate ad essi sono trattati in conformità alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003.

6. Responsabilità del Soggetto rilevante.

E' esclusa ogni responsabilità di Mittel S.p.A. per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento, da parte dei Soggetti rilevanti, degli obblighi informativi e comportamentali loro imposti dalla normativa vigente e dalla presente Procedura.

7. Modifiche ed integrazioni alla presente Procedura.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Vice Presidenti e il Direttore Generale di Mittel S.p.A. apportano, in via tra loro disgiunta, alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie e/o opportune in relazione a modifiche normative e/o regolamentari o chiarimenti della competente Autorità di Vigilanza, nonché in relazione a modifiche organizzative del Gruppo Mittel.

8. Disposizioni finali.

Il Soggetto preposto invia la presente Procedura, unitamente ad uno stralcio della normativa di interesse e alla Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28/03/2006, ai Soggetti rilevanti di cui all'art. 1 che precede, mediante specifica comunicazione scritta da trasmettere con modalità cartacea o elettronica.

Il Soggetto preposto provvede – su comunicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei Vice Presidenti e del Direttore Generale di Mittel S.p.A. – ad informare per iscritto i dirigenti del Gruppo Mittel identificati come Soggetti rilevanti di tale circostanza, nonché degli obblighi connessi.